

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.

ALLEGATO 1 - CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI
ENTI (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 24

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).**

Reato	Descrizione Reato
Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Articolo 640 codice penale (Truffa)	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Reato	Descrizione Reato
<p>Articolo 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</p>	<p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica)</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Articolo 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reato	Descrizione Reato
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
Art. 615 -Ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 615- Quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Reato	Descrizione Reato
Art. 615- Quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Art. 617 -Quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617 -Quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 635- Bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
Art. 635- Ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. [III]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635- Quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635- Quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. [II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. [III]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 640-Quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	[I]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 24-Ter

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reato	Descrizione Reato
<p>Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)</p>	<p>[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n.4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>[IV]. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>
<p>Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Comma VI Finalizzato ai reati Riduzione in schiavitù, Tratta di persone, Acquisto ed alienazione di schiavi, immigrazioni clandestine</p>	<p>[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) E 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al dlgs 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da 3 o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p>
<p>Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Comma VII Finalizzato ai reati Prostituzione minorile, Pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minori.</p>	<p>[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenni), 609-otties (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (Adescamento di minorenni), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».</p>
<p>416-Bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.</p>	<p>[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da 12 a 24 anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p>Vedasi l'art. 416-bis c.p. in combinato disposto con: Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.</p> <p>[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p>

Reato	Descrizione Reato
416-Ter c.p. Scambio elettorale politicomafioso.	<p>[I]. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>[II]. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	<p>[I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>[IV]. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>[V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>[VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>[VII]. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
Art. 74. Testo Unico sulla droga - D.P.R. , testo coordinato 09.10.1990 n° 309 , G.U. 31.10.1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<p>[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>[IV]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>[V] La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>[VI]. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>[VII]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>[VIII]. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
407 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse)	«Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110».

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2

Reato	Descrizione Reato
<p>Artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 cp "Corruzione, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"</p>	<p>Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione [I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Articolo 321 c.p. - Pene per il corruttore [I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p>Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione [I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. [III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319</p> <p>Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio [I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo</p>
<p>Artt. 319, 319-bis comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 cp "Corruzione per Atti contrario al dovere d'ufficio, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"</p>	<p>Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio [I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</p> <p>Articolo 319-Bis c.p. - Circostanze aggravanti. [I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
<p>Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Articolo 319-Ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari [I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>
<p>Artt317 "Concussione", "Corruzione per atti contrari al dovere d'Ufficio "</p>	<p>Art. 317. c.p. – Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico esercizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p>
<p>Art. 319 Quater Induzione a dare o promettere utilità</p>	<p>Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. [II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Reato	Descrizione Reato
Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Art. 454 del codice penale (Alterazione di monete)	454 c.p. Alterazione di monete. [I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
Art. 455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
Art. 457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	[I]. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	[I]. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. [II]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Reato	Descrizione Reato
<p>Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</p>	<p>[I]. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.</p>
<p>Art. 461 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</p>	<p>[I]. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. [II]. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
<p>Art. 464 c 2 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</p>	<p>[I]. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. [II]. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
<p>Art. 473 del codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)</p>	<p>[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000. [II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</p>
<p>Art. 474 del codice penale (Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi)</p>	<p>[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000. [II]. fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. [III]. i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.**
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.**

Reato	Descrizione Reato
Art. 513 del codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	[I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Art. 513 bis del codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. [II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 514 del codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)	[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. [II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515 del codice penale (Frodi nell'esercizio del commercio)	[I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.
Art. 516 del codice penale (Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine)	[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
Art. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Art. 517 ter del codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	[I]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. [III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. [IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517 quater del codice penale (Contraffazione di indicazione geografiche)	[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. [III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. [IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Ter Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;]
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del c.c. e, la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a trecentosessanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo

Reato	Descrizione Reato
Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali) Art. 2621 BIS del codice civile (False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità)	Art. 2621 [I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. [II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. [IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. [V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. Art. 2621 Bis [I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. [II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Reato	Descrizione Reato
Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)	<p>[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[II] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>[III] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>
Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)	<p>[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)	<p>[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	<p>[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	<p>[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	<p>[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
Art. 2629 bis del codice civile (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)	<p>[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale)	<p>[I] Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
Art. 2633 del codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	<p>[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato</p>
Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea)	<p>[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio)	<p>[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

Reato	Descrizione Reato
<p>Art .2635 del Codice Civile(Delitto di corruzione tra privati)</p>	<p>[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>[III]. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni</p> <p>[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi</p>
<p>Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)</p>	<p>[comma I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>[comma II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Reato	Descrizione Reato
Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.	«Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reato	Descrizione Reato
Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	<p>«Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Quinquies

Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reato	Descrizione Reato
Articolo 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Articolo 601 (Tratta di persone) Articolo 602 (Acquisto e alienazione di schiavi)	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p> <p>Articolo 601. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p> <p>Articolo 602. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>

Reato	Descrizione Reato
<p>Articolo 600-bis. Prostituzione minorile</p>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2].</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609 quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>
<p>Articolo 600-ter. Pornografia minorile</p>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2, 602 ter].</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2, 602 ter].</p> <p>Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2, 602 ter, 609 decies, 734 bis].</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2]</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
<p>Articolo 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
<p>Articolo 600-quater.1. Pornografia virtuale.</p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali</p>
<p>Articolo .600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.</p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937</p>

<p>Art. 603bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
<p>Articolo 609 Undecies. Adescamento di minorenni.</p>	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Sexies Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Reato	Descrizione Reato
Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate.	«E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.».
Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato.	«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo».

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.**

Reato	Descrizione Reato
<p>Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) commesso nelle aziende i cui lavoratori i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto</p>	<p style="text-align: center;">«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p style="text-align: center;">Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni uindici».</p>
<p>Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.</p>	
<p>Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.</p>	<p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (1) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.**
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.**
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

Reato	Descrizione Reato
Art. 648 - Ricettazione. Art. 648-bis - Riciclaggio.	<p>Art. 648 «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».</p>
Art. 648-bis - Riciclaggio	<p>Art. 648 bis. «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p>
Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	<p>Art. 648 tris. «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p>
Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio. i	<p>Art. 648 ter 1. «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Reato	Descrizione Reato
<p>Art. 171 Violazione dei Diritti d'Autore mediante rete telematica Art. 171 Bis Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi Art. 171 Ter Violazione dei Diritti d'Autore di opere d'aret e affini Art. 171-octies L. 633/41. Violazione ddei diritti diautore in merito a apparati alla decodificazione di trasmissioni</p>	<p>Art. 171 L. 633/41. «Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore».</p> <p>Art. 171-septies L. 633/41. «1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge». Art. 171-bis l. 633/41. «1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità»</p> <p>Art. 171-ter L. 633/41. «1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».</p> <p>Art. 171-octies L. 633/41. «1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile [rectius: "codice penale"], si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Reato	Descrizione Reato
Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da 150 a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da 150 a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Reato	Descrizione Reato
Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale,	Art. 452 - bis E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (L. 22 maggio 2015, n. 68).	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Associazione a delinquere per reati collegati all'ambiente)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».
Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.	«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».

Reato	Descrizione Reato
<p>Art. 137, commi 2, 3, 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione). Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).</p>	<p>«1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, (...)».</p> <p>«2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni».</p> <p>«5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro».</p> <p>«11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni».</p> <p>ART 103 (Scarichi sul suolo).</p> <p>«1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».</p> <p>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).</p> <p>«1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque di produzione in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o re-iniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o re-iniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o re-iniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di re-iniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata».</p>
<p>Art. 256, comma 1, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Art. 256, comma 3 "Gestione di discarica non autorizzata" Art. 256, comma 5 "Miscelazione di rifiuti" Art. 256, comma 6, primo periodo "Deposito temporaneo rifiuti sania tri pericolosi"</p>	<p>Comma 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Comma 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi».</p> <p>Comma 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Comma 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro».</p>

Reato	Descrizione Reato
Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs 152/06 - Bonifica dei siti.	«1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è
Art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	Art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. «Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».
Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti.	«Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».
Art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	«1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».
Art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Art. 260-bis, comma 8, - Alterazione della copia cartacea del Sistri nel trasporto dei rifiuti.	«6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati». 8, «Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi».
Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni per il «Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria».	«2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa».

Reato	Descrizione Reato
<p>Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).</p>	<p>Articolo 1</p> <p>1. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».</p> <p>Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).</p> <p>«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».</p> <p>Art. 3-bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).</p> <p>«Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed I) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale».</p> <p>Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).</p> <p>«1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica». [...].</p> <p>«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni».</p>
<p>Art. 3, comma, 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.</p>	<p>«1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente</p> <p>6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».</p>
<p>D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso.</p>	<p>Art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso.</p> <p>«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000».</p> <p>Art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento colposo.</p> <p>«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000».</p>

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Art. 25-Duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Reato	Descrizione Reato
Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.	[XII] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. [comma XII-Bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (II)

Articoli Dlgs 8 giugno 2001 n. 231

Illeciti ex 231 non inseriti nel corpus del decreto de quo

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (Abrogato - I).
6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (Abrogato - II).
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Reato	Descrizione Reato
Reati Transnazionali– L. 146/2006	Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L. 16-3-2006 n. 146 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85, S.O. Art. 3 - L. 146/2006 Definizione di reato transnazionale 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.

REATO	ATTIVITA' SENSIBILI	CDA	PR	RSPP	DCI	INF	LEGAL	DOPR	CSM	CSP	RAUT	DAMM	RACQ	RCB	RPERS	
Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X				X				
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X				X				
Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X				X				
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X				X				
Articolo 640 codice penale (Truffa)	Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X					X				X				
	Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X					X				X				
	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di CTM e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X					X								
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi	X	X										X			X
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.	X	X										X			X
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria	X	X										X			X
Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X				X				
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X				X				
Articolo 640-ter codice penale (Frode Informatica)	Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X					X				X				
	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi	X	X		X			X				X				
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi	X	X		X			X				X				
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi	X	X		X								X			X
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.	X	X		X								X			X
	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X						X							
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria	X	X										X			
Art. 635- Bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X		X	X										
	Installazione di apparecchiature ed hardware	X	X		X	X										
Art. 635- Quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X		X	X										
	Installazione di apparecchiature ed hardware	X	X		X	X										

416-Ter c.p. Scambio elettorale politicomafioso.	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di appalti di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio della gestione del contratto di servizio con il Comune di Catania	X	X									X	X			
	Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività inerenti l'esecuzione degli appalti connessi all'esercizio della gestione del contratto con il Comune di Catania	X	X									X	X			
	Gestione delle attività di assunzione del personale	X	X									X				
	Affidamenti incarichi professionali e consulenze	X	X									X			X	
Artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 cp "Corruzione, Istigazione alla corruzione e pene per il corruttore" Artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 cp "Corruzione per Atti contrario al dovere d'ufficio, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore" Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari	Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X				X					X				
	Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X				X					X				
	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X					X			
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X			X					X			
	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di CTM e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X					X								
	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di appalti di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio della gestione del contratto di servizio con il Comune di Catania	X	X										X	X		
	Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività inerenti l'esecuzione degli appalti connessi all'esercizio della gestione del contratto con il Comune di Catania	X	X										X	X		
	Gestione delle attività di assunzione del personale e incarichi professionali	X	X										X			
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi	X	X										X			
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.	X	X										X			
	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria	X	X					X								
	Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per indagini che coinvolgono l'Azienda	X	X					X								
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria	X	X										X		X	
Altri rapporti con la pubblica amministrazione	X	X										X				
Artt317 "Concussione", "Corruzione per atti contrari al dovere d'Ufficio " quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, "Corruzione in atti giudiziari se da tale evento è derivata un'ingiusta reclusione altrui" (319-ter, comma 2),"Induzione indebita a dare o promettere utilità" (319-quater)	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di CTM e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X					X								
	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di appalti di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio della gestione del contratto di servizio con il Comune di Catania	X	X									X	X			
	Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività inerenti l'esecuzione degli appalti connessi all'esercizio della gestione del contratto con il Comune di Catania	X	X									X	X			
	Gestione delle attività di assunzione del personale e incarichi professionali	X	X									X				
Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali) Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X									X		X		
	Gestione del Ciclo Attivo e del ciclo passivo	X	X									X		X		
Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X									X		X		
	Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale, revisore legale dei conti e società di certificazione bilancio	X	X									X		X		

Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X										X				
Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X										X				
Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X										X				
Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X										X				
Art. 2635 del Codice Civile (Delitto di corruzione tra privati)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X										X				
Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali;	X	X										X				
	Gestione rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza	X	X										X				
Articolo 603 del Codice Penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	Esecuzione , monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X					X	X	X			X				
Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) commesso nelle aziende i cui lavoratori i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.	Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di tutela	X	X	X													
	Definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza	X	X	X													
	Sorveglianza sanitaria	X	X	X													
	Formazione del personale generale e specifica;	X	X	X													
	Affidamento di lavori a soggetti esterni;	X	X	X				X	X	X							
	Lavori di cantiere con personale interno;	X	X	X				X	X	X							
	Acquisto di attrezzature, macchinari e impianti;	X	X					X						X			
	Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti;	X	X					X	X	X							
	Gestione delle emergenze;	X	X	X				X	X	X							
	Rischi specifici	X	X	X				X									
Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi	X	X	X				X										
Art. 648 - Ricettazione	Acquisizione in economia di servizi e forniture	X	X										X	X			
Art. 648-bis - Riciclaggio	Gestione degli incassi	X	X										X				
	Gestione dei pagamenti ai fornitori	X	X										X	X			
	Gestione delle Sponsorizzazioni, spese di beneficenza e omaggi	X	X										X				
Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	Acquisizione in economia di servizi e forniture	X	X										X	X	X		
	Gestione dei pagamenti ai fornitori	X	X										X	X	X		
Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio	Acquisizione in economia di servizi e forniture	X	X										X	X	X		
	Gestione dei pagamenti ai fornitori	X	X										X	X	X		
Art. 171 Bis Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X		X	X											

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria	X	X					X					X			
	Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per indagini che coinvolgono l'Azienda	X	X					X					X			
Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.	Gestione Manutenzione del Parco SIMETO	X			X			X	X							
	Aspetti ambientali significativi e Gestione dei rifiuti durante attività	X			X			X	X							
Art. 137, commi 2, 3, 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione). Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).	Gestione dell'autoparco	X	X										X			
	Gestione tecnica del patrimonio	X	X										X			
Art. 256, comma 1, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Art. 256, comma 3 "Gestione di discarica non autorizzata" Art. 256, comma 5 "Miscellazione di rifiuti" Art. 256, comma 6, primo periodo "Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi"	Manutenzione e traslochi	X	X					X	X							
	Manutenzione del verde	X	X					X	X							
	Manutenzione strade e segnaletica	X	X					X	X							
	Pulizie	X	X					X		X						
	Aspetti ambientali significativi e Gestione dei rifiuti	X	X					X								
	Manutenzione attrezzature e scarti di produzione	X	X					X	X							
	Gestione autoparco	X	X					X					X			
Gestione tecnica del patrimonio	X	X										X				

Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs 152/06 - Bonifica dei siti.	Gestione autoparco	X	X					X			X				
	Aspetti ambientali significativi e Gestione dei rifiuti	X	X					X			X				
Art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	Manutenzione e traslochi	X	X					X	X						
	Manutenzione del verde	X	X					X	X						
	Manutenzione strade e segnaletica	X	X					X	X						
	Pulizie	X	X					X		X					
	Aspetti ambientali significativi e Gestione dei rifiuti	X	X					X							
	Manutenzione attrezzature e scarti di produzione	X	X					X	X						
	Gestione autoparco	X	X					X			X				
	Gestione tecnica del patrimonio	X	X									X			
Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti.	Gestione dei rifiuti in cantiere	X	X					X	X	X					
	Aspetti ambientali significativi e Gestione dei rifiuti	X	X					X			X				
Art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	Gestione dei rifiuti in cantiere	X	X					X	X	X					
	Aspetti ambientali significativi e Gestione dei rifiuti	X	X					X			X				
Art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Art. 260-bis, comma 8, - Alterazione della copia cartacea del Sistri nel trasporto dei rifiuti.	Gestione dei rifiuti in cantiere	X	X					X	X	X					
	Aspetti ambientali significativi e Gestione dei rifiuti	X	X					X			X				
Art. 3, comma, 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.	Gestione tecnica del patrimonio	X	X					X							
Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.	Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure concorsuali	X	X									X			X
	Esecuzione , monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X					X	X	X		X			

*in relazione all'interim sull'unità DEP. Alla fine dell'interim tale presupposto decade

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.

ALLEGATO 3 – ANALISI DEI RISCHI

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR

AREA	AREA REATO "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Molto Grave	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	
ART. 24 D.Lgs. n.231/2001	Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Flussi di controllo verso ODV
	Art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Flussi di controllo verso ODV
	Art. 640 comma 2 del codice penale (Truffa)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Flussi di controllo verso ODV
	Art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Flussi di controllo verso ODV
	Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Flussi di controllo verso ODV

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR

Area	AREA REATO "Delitti di Criminalità Organizzata"	IMPATTO DEL RISCHIO		4- Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO			
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto		Esposizione al rischio	Valutazione	Valore
ART. 24 ter D.Lgs. n.231/2001	Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
								Tracciabilità e S.I.										b)	
								Controlli ed Audit										c)	
	Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.											b)
								Controlli ed Audit											c)
	Art. 416 ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)	4	4	3	3,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati			
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione Codice Etico			
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Flussi di controllo verso ODV			
	Art. 630 codice penale (sequestro a scopo di rapina o estorsione)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.											b)
								Controlli ed Audit											c)
	Art. 416 c VI del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.											b)
								Controlli ed Audit											c)
	Art. 407 comma 2 lett.a) codice di procedura penale (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.											b)
								Controlli ed Audit											c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR

Area	AREA REATO "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 cp "Corruzione, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"	1	1	4	2,00	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre immediatamente con protocolli preventivi	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Dipendenti e Consulenti esterni
	Artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 cp "Corruzione per Atti contrario al dovere d'ufficio, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"	1	4	4	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Dipendenti e Consulenti esterni
	Artt 317 "Concussione", "Corruzione per atti contrari al dovere d'Ufficio " quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, "Corruzione in atti giudiziari se da tale evento è derivata un'ingiusta reclusione altrui" (319-ter, comma 2), "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (319-quater)	4	4	4	4,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Dipendenti e Consulenti esterni

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Delitti contro l'industria e il commercio"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO							
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto		Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale
ART. 25 bis-1 D.Lgs. n.231/2001	Art. 513 del codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	2	0	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico									a)						
								Tracciabilità e S.I.									Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)	
								Controlli ed Audit														c)	
	Art. 513 bis del codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico										a)					
								Tracciabilità e S.I.										Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
								Controlli ed Audit															c)
	Art. 514 del codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico										a)					
								Tracciabilità e S.I.										Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
								Controlli ed Audit															c)
	Art. 515 del codice penale (Frodi nell'esercizio del commercio)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico										a)					
								Tracciabilità e S.I.										Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
								Controlli ed Audit															c)
	Art. 516 del codice penale (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico										a)					
								Tracciabilità e S.I.										Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
								Controlli ed Audit															c)
	Art. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico										a)					
								Tracciabilità e S.I.										Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
								Controlli ed Audit															c)
	Art. 517 ter del codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico										a)					
								Tracciabilità e S.I.										Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
								Controlli ed Audit															c)
	Art. 517 quater del codice penale (Contraffazione di indicazione geografiche)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico										a)					
								Tracciabilità e S.I.										Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
								Controlli ed Audit															c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Reati societari"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO			4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto					Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	
ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali)	2	1	3	2,00	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO SOC	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico	
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)	
	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità)	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO SOC	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico	
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)	
	Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
								Tracciabilità e S.I.								b)	
								Controlli ed Audit								c)	
	Art. 2624 c 1 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione)	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
								Tracciabilità e S.I.								b)	
								Controlli ed Audit								c)	
	Art. 2624 c 2 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione)	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
								Tracciabilità e S.I.								b)	
								Controlli ed Audit								c)	
	Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)	2	1	4	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO SOC	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico	
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)	
	Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)	2	1	2	1,67	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO SOC	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico	
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)	
	Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
								Tracciabilità e S.I.								b)	
								Controlli ed Audit								c)	
Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)		
							Tracciabilità e S.I.								b)		
							Controlli ed Audit								c)		

Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	3	1	4	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO SOC
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)
Art. 2629 bis del codice civile (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale)	2	1	2	1,67	Lieve	1	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Art. 2633 del codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea)	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio)	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Art. 2635 del Codice Civile (Delitto di corruzione tra privati)	2	1	4	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO SOC
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)
Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)	4	1	4	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO SOC
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"	IMPATTO DEL RISCHIO 		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	
Art. D.lgs	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità		
ART. 25 quater e quater-1 D.lgs. n.231/2001	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	3	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
								Tracciabilità e S.I.								b)	
								Controlli ed Audit								c)	
	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)
	Art. 583-bis. del codice penale - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile)	3	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Delitti contro la personalità individuale"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
ART. 25 quinquies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 600, 601 e 602 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "Tratta di Persone", "Acquisto o alienazione di schiavi"	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.								b)
								Controlli ed Audit								c)
	600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.								b)
								Controlli ed Audit								c)
	600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies	3	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.								b)
								Controlli ed Audit								c)
	Art. 603bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO LAV
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione codice etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR

Area	AREA REATO "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	
ART. 25-septies D.Lgs. n.231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123	4	4	3	3,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	3,00	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) Implementazione di un SGSL conforme all'articolo 30 del D.Lgs 81/2008
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						b) Allineamento delle procedure operative in atto con le procedure da implementare con il modello organizzativo eex art. 30 del D.Lgs 81/2008
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Audit di prima e terza poarte su SGSL
	Art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.								b)
								Controlli ed Audit								c)
	Art.590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose)	1	4	3	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	3,00	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) Implementazione di un SGSL conforme all'articolo 30 del D.Lgs 81/2008
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						b) Allineamento delle procedure operative in atto con le procedure da implementare con il modello organizzativo eex art. 30 del D.Lgs 81/2008
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Audit di prima e terza poarte su SGSL

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR


Area	AREA REATO "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"	IMPATTO DEL RISCHIO						ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO						VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
Art. D.lgs	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
ART. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001	Art. 648 c.p., "Ricettazione"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC
								Tracciabilità e S.I.	Misura già presente e copre tutti i rischi	1						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Integrazione dei regolamenti aziendali presenti in materia di approvvigionamento e delle procedure del SGQ
	Art. 648-bis "Riciclaggio di denaro o utilità di provenienza illecita"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC
								Tracciabilità e S.I.	Misura già presente e copre tutti i rischi	1						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Integrazione dei regolamenti aziendali presenti in materia di approvvigionamento e delle procedure del SGQ
	Art. 648 ter-c.p. "impiego di denaro o utilità di provenienza illecita"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC
								Tracciabilità e S.I.	Misura già presente e copre tutti i rischi	1						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Integrazione dei regolamenti aziendali presenti in materia di approvvigionamento e delle procedure del SGQ
	Art. 648-ter C.p.- "Autoriciclaggio"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC
								Tracciabilità e S.I.	Misura già presente e copre tutti i rischi	1						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Integrazione dei regolamenti aziendali presenti in materia di approvvigionamento e delle procedure del SGQ

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR

Area	AREA REATO "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Esposizione al rischio	Valutazione					Valore	Valore Esposizione	
Art. D.lgs	Reato			Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
ART. 25-novies D.-Lgs. n.231/2001	Art. 171 comma 1 A-bis (Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi), Art. 171 Ter Violazione dei Diritti d'Autore di opere d'arte o affini, Art. 171-octies L. 633/41. Violazione dei diritti di autore in merito a apparati alla decodificazione di trasmissioni	2	4	1	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	a) PO INF e procedure di Sicurezza informatica
								Tracciabilità e S.I.	Misura già presente e copre tutti i rischi	1						b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Aggiornamento "Regolamento Utilizzo strumenti informatici"

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	Area "Reati Transnazionali" e "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	IMPATTO DEL RISCHIO 		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	
Art. D.lgs	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità		
ART. 35 D.lgs 231/2001 Decies e Art. 10 Legge 146/2006	Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)
	Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)
	Art. 291 quater del D.P.R. n. 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)
	Art. 74 del D.P.R. 309/90. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)
	Art. 377 bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	2	1	4	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO PA ed inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Integrazione del Codice Etico	
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Dipendenti e Consulenti esterni	
	Articolo 12 c. 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.lgs. 286/98 e successive modifiche (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR

Area	AREA "Reati in materia di tutela ambientale"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO			4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto					Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	
Art. D.lgs	Reato																
Articolo 452-bis - Inquinamento Ambientale-		3	4	2	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2							b) Flussi verso ODV
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3							c)
Articolo 452-quater - Disastro ambientale		4	4	2	3,33	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2							b) Flussi verso ODV
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3							c)
Articolo 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente		2	1	2	1,67	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2							b) Flussi verso ODV
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3							c)
Articolo 452-octies - Delitti associativi aggravati		4	1	2	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2							b) Flussi verso ODV
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3							c)
Articolo 452-sexies- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività		3	1	2	2,00	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2							b) Flussi verso ODV
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3							c)
Articolo 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
								Tracciabilità e S.I.									b)
								Controlli ed Audit									c)

Articolo 137 per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 Dlgs 152/06 - Scarico acque reflue industriali non autorizzati	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)
Articolo 137 per la violazione 2, 5, secondo periodo, e 11 Dlgs 152/06 - Scarico di acque reflue industriali superamento dei limiti	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)
Articolo 256 per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo Dlgs 152/06 - Gestione rifiuti non autorizzati non pericolosi	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)
Articolo 256 per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 Dlgs 152/06 - Gestione rifiuti non autorizzati pericolosi	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)
Articolo 256 per la violazione del comma 3, secondo periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)
Articolo 257 del comma 1 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuolo e acque	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	
							Tracciabilità e S.I.								
							Controlli ed Audit								
Articolo 257 del comma 2 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuolo e acque provocato da sostanze pericolose	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	
							Tracciabilità e S.I.								
							Controlli ed Audit								
Articolo 258 del comma 4 Dlgs 152/06 - Tenuta dei registri di carico scarico e dei formulari (rifiuti)	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV

							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3							c)
Articolo 259 del comma 1 Dlgs 152/06 - Traffico illecito di rifiuti	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV	
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)	
Articolo 260 Dlgs 152/06 - Attività organizzata per il traffico di rifiuti	2	4	2	2,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV	
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)	
Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - c. 6 e 7 II e III periodo e 8 I periodo - Caratterizzazione del rifiuto falsa, trasporto senza caratterizzazione, trasportatore senza scheda cartacea sistri per rifiuti non pericolosi	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre immediatamente con protocolli preventivi	a) PO AMB e delle best practices da adottare in materia di ambiente	
							Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						b) Flussi verso ODV	
							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c)	
Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - c. 8 II periodo- Trasportatore senza scheda cartacea sistri per rifiuti pericolosi	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
							Tracciabilità e S.I.								b)	
							Controlli ed Audit								c)	
Articolo 279 comma 5- Superamento dei limiti Emissioni atmosfera	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
							Tracciabilità e S.I.								b)	
							Controlli ed Audit								c)	
Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione degli articoli 1, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4 - Commercializzazione di specie animale	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
							Tracciabilità e S.I.								b)	
							Controlli ed Audit								c)	
Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione dell'articolo 1, comma 2-Commercializzazione di specie animale	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
							Tracciabilità e S.I.								b)	
							Controlli ed Audit								c)	
Articolo 3-bis, c. 1, della legge n. 150 del 1992 in caso di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione. Commercializzazione	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
							Tracciabilità e S.I.								b)	

reclusione/ Commercializzazione di specie animale senza licenza					applicabile		Controlli ed Audit								c)
Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione-Commercializzazione di specie animale senza licenza	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione(commercializzazione di specie animale senza licenza)	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione(commercializzazione di specie animale senza licenza)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549- Produzioni di prodotti che contengono sostanze lesive dell'Ozono	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	
							Tracciabilità e S.I.								
							Controlli ed Audit								
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, per il reato di cui all'articolo 9, comma 1- Inquinamento delle Navi	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2 - Inquinamento delle Navi	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, per il reato di cui all'articolo 8, comma 2 - Inquinamento delle Navi	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
							Tracciabilità e S.I.								b)
							Controlli ed Audit								c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
ADR

Area	Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
Art. D.lgs	Reato															
ART. 25 D.lgs 231/2001 Duodecies	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	1	1	1	1,00	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO LAV
								Tracciabilità e S.I.	Misura già presente e copre tutti i rischi	1						b) Integrazione codice etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) Inserimento in procedure di Sistema di Gestione delle best practices in materia di prevenzione dei reati

CATANIA
MULTISERVIZI
S.P.A.

ALLEGATO 4 – Elenco Flussi Informativi Organismo di Vigilanza

PROCEDURA	RESPONSABILE	FLUSSO ODV	PERIODICITA'	
PO AMB	DOPR	Eventi di emergenza	All'accadere dell'evento trimestralmente anche in assenza di eventi	
	DOPR	Copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti	All'accadere dell'evento trimestrali anche in assenza di eventi	
	DOPR	Copia del Registro di Carico e scarico con tutti i formulari effettuati e le autorizzazioni dei fornitori utilizzati per lo smaltimento	Semestrale	
	DOPR	Copia delle autorizzazioni in capo alla Catania Multiservizi in materia di trasporto rifiuti	Annuale anche se non rinnovate	
	DOPR	Copia del MUD e del versamento annuale al SISTRI	Annuale	
PO INF	INF	Anomalie relative al:	Al verificarsi dell'evento o semestrali anche in assenza di eventi	
		back up dei dati		
		sistema di sicurezza logica e fisica del sistema informativo;		
		gestione degli strumenti informatici;		
		danneggiamento o rimozione di software in service per la gestione delle attività;		
danneggiamento o rimozione di hardware in service per la gestione delle attività;				
uso della rete locale e remota.				
INF	Sanzioni previste dal Regolamento di Utilizzo degli strumenti informatici	Al verificarsi dell'evento o semestrali anche in assenza di eventi		
INF	Incidenti durante la procedura di incident response e ripristino	Al verificarsi dell'evento o semestrali anche in assenza di eventi		
INF	Attacchi da parte di virus o altre minacce al sistema informatico	Al verificarsi dell'evento o semestrali anche in assenza di eventi		
INF	Relazione annuale sull'andamento dei controlli e sul funzionamento del sistema informativo in Catania Multiservizi S.p.A.	Annuale	Report	
PO LAV	DOPR	Controlli con esito negativo delle verifiche effettuate in cantiere sui lavori affidati all'esterno	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi	Report
	AFGE	Report elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione scadenza permesso di soggiorno	All'assunzione di un lavoratore extra-UE o comunque annuale nel caso in cui siano presenti lavoratori extra -UE	
	RUP, DOPR	Report verifiche periodiche degli esiti dei controlli effettuati sull'appalto	Semestrale	report


PO PA	Responsabile della prevenzione della corruzione	Aggiornamenti approvati dei seguenti documenti: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)	Al verificarsi o comunque annuale in assenza di eventi
	Responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione e monitoraggio della corruzione	Annuale (entro la scadenza ANAC)
	DG	Report delle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute dalla Catania Multiservizi P S.p.A. da parte della Pubblica Amministrazione	Semestrale
	CdA	Sistema di Procedure e deleghe	Al variare
	CdA	Budget del Piano Industriale	Al variare
	CdA	Relazione sui nuovi affidamenti o estensioni del servizio con il comune di Catania	Al verificarsi
	Responsabile Progetto	Copia del Verbale di Rendicontazione rilasciato dall'ente di controllo relativamente alle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute dalla Catania Multiservizi	Ad ogni rendicontazione o comunque semestrale in assenza di eventi
	Presidente - Dirigenti	Elenco del report degli omaggi ricevuti dall'azienda o dai propri dipendenti	Semestrale anche in assenza di eventi
	DOPR	Report di audit di prima e terza parte sul sistema di gestione della qualità circa i processi in questione	Al verificarsi o comunque annuale in assenza di eventi
	DOPR	Report sullo stato delle autorizzazioni e prescrizioni in capo alla Catania Multiservizi	Annuale
	Dirigenti del settore verificato	Verbali (o note dei dirigenti se non segue verbale all'ispezione) delle Autorità Competenti di controllo in materia di Lavoro Previdenza, Ambiente, Sicurezza, Fiscalità e tributi, societari	Al verificarsi o comunque semestrale in assenza di eventi
	RACQ	Copia dell'incartamento relativo alle gare/appalti aggiudicati dalla Catania Multiservizi	Su richiesta dell'OdV per effettuare Internal Audit
	RPERS	Copia dell'incartamento relativo ai concorsi banditi e conclusi dalla Catania Multiservizi	Su richiesta dell'OdV per effettuare Internal Audit.
	AFGE e TECN	Elenco Fornitori Qualificati	Trimestrale. Detti flussi non vengono trasmessi perché rilevati attraverso la pubblicazione sul sito trasparenza quale adempimento obbligatori per altro normativamente sanzionato in caso di mancato inserimento (L.190 2012).
		Report Gare	

PO SIC	Datore Di Lavoro e/o RSP	Aggiornamenti della Valutazione dei Rischi	Ad ogni modifica o annualmente anche in assenza di eventi	
	Datore Di Lavoro e/o RSP	Eventuali anomalie ed eventuali sanzioni a danno dei lavoratori per mancato uso dei DPI	Al verificarsi o annuale in caso di assenza di eventi	
	DOPR	Indicatori di frequenza e gravità (INDICI INAIL)	Annuale	
	RSP	Verbale di riunione periodica della Sicurezza ex articolo 35 del D.lgs 81/2008	Semestrale	
	Datore Di Lavoro e/o RSP	Report incidenti (infortuni, incidenti, near miss)	Semestrale	
	RSP	Rapporto di infortunio per tutti gli Infortuni con giorni di inabilità temporanea > 60 gg	Al verificarsi o annuale in caso di assenza di eventi	
	DOPR	Registrazioni Eventi di emergenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	Al verificarsi o annuale in caso di assenza di eventi	
	DOPR	Report di audit di prima e terza parte sul sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro (Norma BS OHSAS 18001:2007)	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi	
	DOPR	Copia delle autorizzazioni in capo alla Catania Multiservizi in materia di sicurezza	Annuale anche se non rinnovate	report
	DPERS	Stato di aggiornamento dell'assolvimento degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro	Semestrale	Report
	Presidente	Segnalazioni ricevute all'RLS	al ricevimento della segnalazione o annuale anche in assenza di eventi	
	RSP	Rapporto scritto sull'andamento della sorveglianza sanitaria	Annuale (al ricevimento della relazione del medico competente)	
	RSP	Sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro come previsto ex articolo 27 comma 1 lettera I) del D.lgs 81/2008	Annuale (al ricevimento del verbale di sopralluogo del medico competente)	
	Presidente	Rapporti Autorità Competenti di controllo sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza in genere	Al verificarsi dell'evento o semestralmente anche in assenza di eventi	
	DAMM	Relazione annuale di tutti gli interventi comprendenti formazione dei dipendenti e previsione di spesa	Annuale	
	DOPR	Verbale di Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della Sicurezza	Annuale (da attivare nel momento in cui si implementa SGSL)	

PO SOC	Collegio sindacale	Relazione sul bilancio	Annuale (Prima della redazione definitiva)
	PR, DAMM	Copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti o nota redatta del Direttore/Dirigente Responsabile in caso di mancata redazione del verbale da parte dell'autorità (GDF, Agenzie per le entrate, etc.)	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi
	CdA	Copia del Bilancio di Esercizio Approvato	Annuale
	Revisione Legale dei Conti	Relazione annuale del Revisore Legale dei Conti	Annuale
	DAMM	REPORT CHE EVIDENZI: Fatture passive per importi superiori ad € 25.000,00 Fatture passive per servizi di consulenza superiori ai € 5.000 Fatture per spese di rappresentanza, promozionali e sponsorizzazioni	Semestrale
	DAMM	Importi da regolarizzare	Trimestrale
	DAMM	Report informatico excel contenente elenco delle fatture scadenzate con indicazione per ciascuna fattura dei giorni trascorsi dalla data di acquisizione al protocollo aziendale e dei giorni trascorsi dalla data di scadenza	Semestrale
	DAMM	Scritture contabili privi di documentazione giustificativa al verificarsi	Al verificarsi
	PR	Variazione delle tariffe in convenzione con Comune di Catania	Al verificarsi
	PO RIC	DAMM	Anomalie riscontro cassa
CDA		Contratti di sponsorizzazione	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi
DAMM		Copia delle fatture da parte dei soggetti beneficiari delle sponsorizzazioni con allegato un documento comprovante l'avvenuto pagamento	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi
DAMM		Elenco dei pagamenti avvenuti in ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti	Trimestrale

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.

ALLEGATO 5 – SISTEMA SANZIONATORIO

 Catania Multiservizi spa	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 5
	Sistema Sanzionatorio	Revisione	00

INDICE


1.	PREMESSA	3
2.	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E CRITERI APPLICATIVI	4
3.	INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	4
4.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	6
5.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI	7
6.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI ESTERNI	7

	UNITÀ ORGANIZZATIVA	Firma
Redatto da	Dott. Davide La Morella	
Verificato da	Dott. Carmine Pallante	
Approvato da	Consiglio di Amministrazione	

Publicazione	
--------------	--

Revisione

Revisione	Data	Descrizione
00	29/01/2018	Prima Emissione

 Catania Multiservizi spa	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 5
	Sistema Sanzionatorio	Revisione	00

1. PREMESSA

Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo della Responsabilità Amministrativa ex art. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, (di seguito nominato Modello) è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché la violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi PTPC), nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, che vengono considerati disposizioni impartite dal datore di lavoro così come previsto dall'art. 2104 c.c.

Data la gravità delle conseguenze per la Società, in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci e consulenti esterni, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (art. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dei CCNL applicabile presso la nostra Organizzazione.


Le regole ivi contenute “non sostituiscono, ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari presenti nel CCNL per e non esimono dalla osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e **contrattuale** vigente in materia”.

Pertanto, il presente sistema sanzionatorio è predisposto nel rispetto di quanto stabilito in materia disciplinare dal CCNL già operativi presso la società.

Appare opportuno rimettere alla discrezionalità dei vertici dell'Azienda, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, la scelta della sanzione da applicare a categorie di condotte o a singole condotte.

Tale assetto, infatti, garantisce la possibilità di considerare, ai fini della individuazione della sanzione da applicare al caso concreto, anche la meritevolezza della condotta globalmente dimostrata dal singolo dipendente, durante l'intero arco della prestazione lavorativa.

Tanto premesso, può tuttavia risultare utile l'indicazione di alcuni criteri cui subordinare la predetta scelta sanzionatoria.

 Catania Multiservizi spa	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 5
	Sistema Sanzionatorio	Revisione	00

2. TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E CRITERI APPLICATIVI

Ai sensi CCNL, la violazione dei doveri derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla contrattazione e dalle disposizioni aziendali (tra cui si inserisce il PTPC, il Codice Etico, Procedure aziendali ed il Modello), possono essere punite, proporzionalmente alla loro gravità, attraverso i seguenti strumenti disciplinari:

- 1) rimprovero verbale;
- 2) rimprovero scritto;
- 3) multa non superiore a quattro ore di retribuzione individuale;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a cinque giorni;
- 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da sei fino a dieci giorni;
- 6) licenziamento con preavviso;
- 7) licenziamento senza preavviso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate anche in relazione:


- ✚ all'intenzionalità del comportamento;
- ✚ alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- ✚ al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- ✚ all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- ✚ alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- ✚ al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- ✚ al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari del biennio anteriore.

3. INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1-2) Rimprovero verbale o scritto

Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto ai lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento, tali da escludere l'applicabilità delle ulteriori e successive sanzioni indicate, e più precisamente in qualunque modo si commetta lieve trasgressione ad una o più violazioni del Codice Etico, delle procedure aziendali di SGQ o del SGSL, del Modello e relativi protocolli e del PTPC e relativi protocolli.

Per lieve trasgressione s'intende: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'ente e non abbia prodotto

 Catania Multiservizi spa	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 5
	Sistema Sanzionatorio	Revisione	00

conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso.

3) Multa non superiore a quattro ore

Verrà comminata la sanzione della multa fino a quattro ore ai lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- ✚ esegue negligenemente le attività con riferimento a rischio-reato di cui alla "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili" Allegato 2 del Modello;
- ✚ recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.

4-5) Sospensione dal lavoro fino a dieci giorni

Verrà comminata la sanzione della sospensione sino a dieci giorni ai lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:


- ✚ non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità, incluse violazioni al Codice Etico, delle procedure aziendali di SGQ o del SGSL, del Modello e relativi protocolli e del PTPC e relativi protocolli che determinino un danno patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell'immagine, poste in essere da parte di colleghi o appartenenti al servizio cui è preposto;
- ✚ in qualunque modo commette grave trasgressione del PTPC, Codice Etico, delle procedure aziendali di SGQ o del SGSL, del Modello e relativi protocolli e del PTPC e relativi protocolli, anche ove determinino un danno patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell'immagine;
- ✚ reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto e multa.

Tale provvedimento si applica, altresì, nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte ai punti precedenti.

I provvedimenti sub 1-2), 3), e 4-5) sono adottati dal Direttore Generale, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6-7) Licenziamento

Verrà comminata la sanzione del licenziamento ai lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

 Catania Multiservizi spa	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 5
	Sistema Sanzionatorio	Revisione	00

- ✚ effettua, con intenti fraudolenti, elusione delle regole previste nel PTPC, Codice Etico, delle procedure aziendali di SGQ o del SGSL, del Modello e relativi protocolli e del PTPC e relativi protocolli;
- ✚ aver commesso uno o più reati tra quelli per i quali è applicabile la disciplina ex D.Lgs. 231/01 o, comunque, delitti che pregiudicano il rapporto di fiducia con il datore di lavoro;
- ✚ reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione sino a dieci giorni.

Così come previsto dal C.C.N.L. vigenti, con riferimento a tutte le tipologie di comportamento sopra delineate, qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento dell'entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell'azienda, in via cautelare, la società può disporre la sospensione del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario.

Il provvedimento sub 6-7) e l'applicazione in via cautelare di cui sopra sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Per il procedimento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dal CCNL articolo 21 comma 2.

4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del Codice etico e delle procedure aziendali di SGI, del Modello e relativi protocolli e del PTPC e relativi protocolli verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di appartenenza.

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:


- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti;
- c) revoca della delega o della carica.

a) Ammonizione scritta

La violazione colposa da parte dei dirigenti comporta l'ammonizione scritta.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi

La reiterata violazione colposa comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

 Catania Multiservizi spa	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 5
	Sistema Sanzionatorio	Revisione	00

c) Sospensione temporanea degli emolumenti da due a quattro mesi e revoca della delega o della carica.

La violazione dolosa del Codice Etico, delle procedure aziendali di SGQ o del SGSL, del Modello e relativi protocolli e del PTPC e relativi protocolli che non sia finalizzata alla commissione di reati “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.

La violazione dolosa del Modello e/o del PTPC che sia finalizzata alla commissione dei reati “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231 e/o del D.l.gs 190/2012, comporta la sanzione del licenziamento dello stesso.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio d'Amministrazione che provvede ad irrogare la relativa sanzione disciplinare, dandone immediato avviso al ODV.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 10 gg dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato dall'Organismo di Vigilanza. L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i 10 gg successivi alla scadenza del predetto termine.

5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di comportamenti di uno o più membri del Collegio Sindacale in violazione del Codice Etico, del Modello e relativi protocolli, del PTPC e relativi protocolli, il Consiglio D'Amministrazione, prenderà gli opportuni provvedimenti ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

6. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI ESTERNI

Ogni violazione delle regole previste dal Codice Etico, dal Modello e relativi protocolli, dal PTPC e relativi protocolli, nonché ogni commissione dei reati, imputabile ai Collaboratori Esterni, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla CATANIA MULTISERVIZI S.p.A., come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.